

602.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 — Articolo 16) .....	7
Missioni valevoli nella seduta del 13 ottobre 1999 .....	3	(Sezione 4 — Articolo 17 ed emendamenti) .	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 5 — Articolo 18 ed emendamento) .	8
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 6 — Articolo 19 ed emendamenti) .	8
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 7 — Articolo 20, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	9
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 8 — Articolo 21 ed emendamenti) .	10
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	5	(Sezione 9 — Articolo 22) .....	10
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 10 — Articolo 23) .....	11
<b>Progetti di legge nn. 259-599-734-833-896-1170-1363-1938-ter-2207-bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287</b> .....	6	(Sezione 11 — Articolo 24, emendamenti e subemendamento) .....	11, 12
(Sezione 1 — Articolo 14) .....	6	(Sezione 12 — Articolo 25 ed emendamenti) ..	12, 13
(Sezione 2 — Articolo 15 ed emendamento) .	6, 7	(Sezione 13 — Articolo 26) .....	13
		(Sezione 14 — Articolo 27 ed emendamenti) ..	14
		(Sezione 15 — Articolo 28 ed emendamento) .	15, 16
		(Sezione 16 — Ordini del giorno) .....	16
		<b>Proposta di legge n. 6062</b> .....	18
		(Sezione 1 — Articolo 1) .....	18

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	19	(Sezione 6 – Iniziative del Governo per il coinvolgimento di cittadini e di operatori del settore nell'attuazione della riforma sanitaria) .....	21
(Sezione 1 – Crisi occupazionale della società Italtel con sede a L'Aquila) .....	19	(Sezione 7 – Costruzione di nuove infrastrutture stradali nella zona di Mestre) .....	22
(Sezione 2 – Iniziative dell'Italia per il rispetto dei diritti umani in Cina) .....	19	(Sezione 8 – Stanziamenti per la ricostruzione delle aree dell'Italia centrale terremotate nel 1984) .....	22
(Sezione 3 – Iniziative per contrastare la diffusione di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati) .....	20	<b>Proposte di legge costituzionale nn. 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892</b> .....	24
(Sezione 4 – Provvidenze in favore delle persone che hanno contratto malattie a seguito di trasfusioni infette) .....	20	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	24, 27
(Sezione 5 – Provvidenze in favore delle persone che hanno contratto malattie a seguito di trasfusioni infette o da errate vaccinazioni) .....	21		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 13 ottobre 1999.**

Angelini, Bampo, Benvenuto, Berlinguer, Bindi, Bosco, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Morselli, Napoli, Novelli, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Testa, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Benvenuto, Berlinguer, Bindi, Bosco, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Morselli, Napoli, Novelli, Ranieri, Rivera, Scoca, Testa, Treu, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 12 ottobre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Istituzione del difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva » (6440);

GIACCO ed altri: « Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico » (6441);

REBUFFA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività del KGB in Italia » (6442);

SODA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (6443);

CARLESI: « Soppressione dell'imposta di bollo sugli estratti conto bancari dei pensionati ultrasettantacinquenni in precarie condizioni economiche » (6444);

CARLESI: « Trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie previsto dalle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare » (6445).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 12 ottobre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3470. — DUCA ed altri: « Istituzione del Museo tattile statale "Omero" » (*approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2068-B);

S. 3807. — SCOCA; NICOLA PASETTO e ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ed altri: « Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in com-

posizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *V Commissione (Bilancio):*

NESI: « Disposizioni in materia di regolamentazione e funzionamento della Banca d'Italia » (6128) *Parere delle Commissioni I, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

##### *VI Commissione (Finanze):*

NESI ed altri « Disposizioni per contrastare l'elusione fiscale internazionale » (6318); *Parere delle Commissioni I, II, III, V, X e XIV;*

ARMANI ed altri: « Nuove norme in materia di federalismo fiscale » (6391); *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TARGETTI ed altri: « Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di tasso antielusione » (6311); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

##### *VII Commissione (Cultura):*

MALAGNINO ed altri: « Norme per la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione delle torri e delle fortezze della fascia costiera ionico-salentina » (6374); *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

##### *VIII Commissione (Ambiente):*

ALOISIO ed altri: « Disposizioni in materia di riprese satellitari del territorio nazionale » (6157) *Parere delle Commissioni I, II, III, IV (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), V, VII, VIII, IX (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento) e X;*

RICCIO e CONTENUTO: « Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone dalla catastrofe del Vajont » (6368); *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

##### *IX Commissione (Trasporti):*

MAMMOLA ed altri: « Disciplina del trattamento delle segnalazioni di pericolo relative alla aviazione civile » (6215); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento in materia di sanzioni) e XIV;*

ASCIERTO e GASPARRI: « Modifiche all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni relative alla sosta nei centri urbani » (6325); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

##### *XII Commissione (Affari sociali):*

SAONARA ed altri: « Istituzione della Commissione nazionale per la prevenzione dei fenomeni di doping e nuove norme per la tutela della salute degli atleti » (6370); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le*

*disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera dell'11 ottobre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea CHINCARINI ed altri n. 9/4493/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 1999, concernente trasferimenti erariali in favore degli enti locali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 8 e 11 ottobre 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie del 9 e 16 settembre 1999.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del

Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso nella seduta dell'8 settembre 1999, contenente proposte e indicazioni in ordine a contenuti dei disegni di legge costituzionale, di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, limitatamente alla disciplina elettorale ed all'elezione dei presidenti degli esecutivi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 12 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo per l'esercizio 1999 dell'autorizzazione di spesa di cui alla medesima disposizione, concernente studi e ricerche per la politica industriale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 novembre 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROGETTI DI LEGGE: POZZA TASCA ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; TRANTINO; NARDINI ED ALTRI; DI CAPUA ED ALTRI; GAMBALE; MUSSI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; BARRAL E BALOCCHI; SAONARA; BERGAMO; PRESTIGIACOMO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NARDINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ (259-599-734-833-896-1170-1363-1938-ter-2207-bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287)*

**(A.C. 259 – sezione 1)**

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO  
DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

*(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).*

1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

**(A.C. 259 – sezione 2)**

ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI  
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 15.

*(Testo unico).*

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela

e sostegno della maternità e della paternità entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 15.

*Sopprimere il comma 3.*

**15. 1.** Michielon, Paolo Colombo.

#### (A.C. 259 — sezione 3)

#### ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 16.

*(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).*

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.

#### (A.C. 259 — sezione 4)

#### ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 17.

*(Disposizioni diverse).*

1. Nei casi di assenza dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro ed al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo; hanno altresì diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.

3. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 17.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nei casi di assenza disciplinati dalla presente legge, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, ove sia possibile, al rientro nello stesso posto occupato al momento della richiesta di astensione.

\* **17. 1.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nei casi di assenza disciplinati dalla presente legge, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, ove sia possibile, al rientro nello stesso posto occupato al momento della richiesta di astensione.

\* **17. 2.** Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: ed al rientro fino a: o di congedo con le seguenti: e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune.

**17. 3.** La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, a rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e a permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno diritto altresì ad essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

**17. 4.** La Commissione.

**(A.C. 259 — sezione 5)**

ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Disposizioni in materia di recesso).*

1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge è nullo.

2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore

adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

*Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 aggiungere le seguenti: 3, 4, 5.*

**18. 1.** La Commissione.

**(A.C. 259 — sezione 6)**

ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE  
5 FEBBRAIO 1992, N. 104

ART. 19.

*(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).*

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « permesso mensile » sono inserite le seguenti: « coperti da contribuzione figurativa »;

b) al comma 6, dopo le parole: « può usufruire » è inserita la seguente: « alternativamente ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** Michielon, Paolo Colombo.

*Al capoverso, premettere la seguente lettera:*

0a) Al comma 1, le parole: « al prolungamento fino a 3 anni » sono sostituite dalla seguenti: « a usufruire di un periodo complessivo non superiore a 10 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa a titolo di prolungamento ».

**19. 2.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 5, le parole « , con lui convivente, » sono soppresse;

**19. 3.** Signorino.

**(A.C. 259 – sezione 7)**

**ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 20.**

*(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).*

1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 20.**

*Sopprimerlo.*

\* **20. 1.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

*Sopprimerlo.*

\* **20. 3.** Acierno.

*Aggiungere, in fine, le parole:* nonché ai genitori ad ai familiari lavoratori, con rapporto di impiego di lavoro pubblico o privato che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ancorché non convivente.

**20. 4.** Signorino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro o con le province, loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, hanno l'obbligo di garantire i servizi e gli interventi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni.

**20. 2.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis – 1.** I lavoratori subordinati, iscritti alle assicurazioni obbligatorie per invalidità e vecchiaia, che siano genitori o tutori di persona portatrice di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e per la quale percepiscano assegno di accompagnamento o pensione di inabilità, hanno diritto, a domanda, al riconoscimento di un accredito di cinque anni di contribuzione figurativa ai fini della liquidazione della pensione di anzianità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1999 e lire 35 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta all'unità previsionale di base 7.1.2.14 « 8 per mille IRPEF Stato » - Cap.

6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**20. 01.** Gardiol, Scalia.

**(A.C. 259 — sezione 8)**

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

NORME FINANZIARIE

ART. 21.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 2 a 20 della presente legge, valutato in lire 73 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 383 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1999 e a lire 358 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

*Al comma 1, sostituire le parole da: della presente legge fino a: 358 miliardi con le seguenti; esclusi gli articoli 5 e 8, della presente legge, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 298 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 38 miliardi per il 1999 e a lire 273 miliardi annui.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: 25 miliardi aggiungere la seguente: annui.*

**21. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole da: 73 miliardi fino a: 358 miliardi con le seguenti: 341 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 346 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 316 miliardi per l'anno 1999 e a lire 320 miliardi.*

**21. 1.** Lucchese.

**(A.C. 259 — sezione 9)**

ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

TEMPI DELLE CITTÀ

ART. 22.

*(Compiti delle regioni).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbli-

che, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.

2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.

3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.

4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:

a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;

b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;

c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.

**(A.C. 259 – sezione 10)**

**ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

*(Compiti dei comuni).*

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta*.

3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.

**(A.C. 259 – sezione 11)**

**ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 24.

*(Piano territoriale degli orari).*

1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato « piano », realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.

2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.

4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tal fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali e le associazioni dei cittadini.

5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.

7. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 24.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* e le associazioni dei cittadini.

**24. 1.** Michielon, Paolo Colombo.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24. 5. DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 24. 5., comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e le associazioni delle famiglie.

**0. 24. 5. 1.** Vito, Prestigiaco.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole :* e le associazioni dei cittadini *con le seguenti:* nonché le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

**24. 5.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole :* e le associazioni dei cittadini *con le seguenti:* e l'associazionismo.

**24. 4.** Lucà.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* dei cittadini *con le seguenti:* iscritte all'albo regionale.

**24. 2.** Michielon, Paolo Colombo.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* iscritte all'albo regionale.

**24. 3.** Michielon, Paolo Colombo.

#### (A.C. 259 — sezione 12)

#### ARTICOLO 25 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 25.

*(Tavolo di concertazione).*

1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:

a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;

b) il prefetto o un suo rappresentante;

c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;

d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;

e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;

f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;

g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;

h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;

i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.

2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.

3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.

4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.

5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 25.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**25. 1.** Michielon, Paolo Colombo.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: non statali con le seguenti: statali e non.*

**25. 2.** Michielon, Paolo Colombo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*l) rappresentanti delle associazioni delle famiglie.*

**25. 3.** Pisanu, Burani Procaccini, Aprea, Massidda, Baiamonte, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*l) i rappresentanti dell'associazionismo.*

**25. 4.** Lucà.

#### (A.C. 259 — sezione 13)

#### ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 26.

*(Orari della pubblica amministrazione).*

1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.

2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.

3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi ser-

vizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.

**(A.C. 259 — sezione 14)**

**ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 27.**

*(Banche dei tempi).*

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate « banche dei tempi ».

2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non debbono costituire una stabile modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 27.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 27 (Banche del tempo).** 1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per favorire le persone nella gestione quotidiana del loro tempo, per facilitare l'utilizzo dei vari servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire una diffusa solidarietà nelle comunità locali e di sostenere e incentivare le iniziative di gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali, i comuni in particolare, secondo il disposto del Capo III, « Partecipazione popolare », della legge n. 142 del 1990, sostengono e promuovono, anche in proprio per la fase iniziale, la costituzione di associazioni denominate « Banche del tempo »:

2. Gli enti locali, i comuni in particolare, per favorire e sostenere le associazioni banche del tempo, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi di proprietà, nonché affidare a uffici o servizi comunali la funzione di referente delle stesse associazioni. Possono altresì aderire a tali associazioni e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere omogenee alle attività specifiche delle banche del tempo e in alcun modo essere sostitutive di servizi pubblici o avere carattere di attività lavorative.

3. Gli enti locali, le regioni e le province in particolare, anche attraverso proprie commissioni, uffici o comitati, possono favorire le associazioni banche del tempo con attività di promozione, formazione ed informazione

**27. 6.** Gardiol.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e promuovere.*

**27. 1.** Valpiana, Cangemi, Nardini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: utilizzo aggiungere le seguenti: in comodato.*

**27. 2.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: altresì aderire alle banche dei tempi e.*

**27. 3.** Valpiana, Cangemi, Nardini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: accordi con la seguente: convenzioni.*

**27. 4.** Valpiana, Cangemi, Nardini.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: una stabile.*

**27. 5.** Valpiana, Cangemi, Nardini.

**(A.C. 259 – sezione 15)**

**ARTICOLO 28 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 28.**

*(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).*

1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li tra-

smettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.

2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:

a) associazioni di comuni;

b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2;

d) progetti riguardanti i sistemi di parcheggio e di scambio tra auto e mezzo pubblico finalizzati alla chiusura dei centri storici e delle aree urbane più densamente popolate e l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le ferrovie.

5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente delle Ferrovie dello Stato S.p.a., nonché i rappresentanti

delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.

6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.

7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 28.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**28. 1.** La Commissione.

**(A.C. 259 – sezione 16)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

ad oggi le agevolazioni per le famiglie e, in particolare, per i genitori che assistono un figlio gravemente disabile sono determinate dall'articolo 33 della legge quadro n. 104 del 1992;

la normativa attuale in materia di congedi non prevede specifiche norme per il caso di famiglie che si trovino in tali condizioni;

l'assenza di una previsione legislativa determina l'insorgere di gravi difficoltà per coloro che devono assistere familiari impossibilitati ad essere autosufficienti an-

che per le esigenze più elementari, o che sono costretti ad assentarsi per i cosiddetti « viaggi della speranza »;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, ogni utile iniziativa al fine di accogliere l'esigenza delle numerose famiglie che si trovano ad affrontare tale difficile situazione, anche attraverso una modifica o un'ideale interpretazione del citato articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

**9/259/1** Molinari.

La Camera,

considerato che è necessario tutelare i genitori delle persone con *handicap* grave e gravissimo, la cui mortalità è diminuita e la cui vita media è aumentata, garantendo che vengano assicurati più servizi, ma anche aiuti economici diretti o di defiscalizzazione,

impegna il Governo

a garantire ai genitori di persone afflitte da *handicap* grave e gravissimo certificato aiuti economici diretti alla persona o forme di defiscalizzazione, quali gli accrediti di contributi figurativi – ad esempio, la previsione di sette anni di contributi figurativi a favore di un genitore che abbia maturato i requisiti di anzianità previsti dalla legge –, che permettano di tutelare le famiglie in modo pieno, anche al fine di rendere più agevole l'inserimento della persona handicappata nella società.

**9/259/2** Guidi.

La Camera,

considerato che molti lavoratori che hanno nel proprio stato di famiglia portatori di *handicap* grave o gravissimo, considerato che l'attuale legge n. 104 consente solo tre giorni al mese di esenzione dal lavoro, ritenuto che molti lavoratori oltre

al lavoro nelle ore diurne, devono coprire anche turni notturni, con ulteriore aggravio di costi nel bilancio familiare;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, ogni utile iniziativa al fine di dare modo a questi lavoratori di essere esentati dai turni di lavoro notturni, dando modo agli stessi di recuperare nei turni lavorativi diurni le eventuali minori ore lavorate.

**9/259/3.** Acierno, Di Nardo.

La Camera,

premesso che in attuazione della legge n. 104 è necessario garantire una piena tutela delle persone con grave disabilità ed un concreto sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'assistenza nei loro confronti;

che tali famiglie si trovano nella necessità di far fronte a spese consistenti e sono soggette ad un pesante carico assistenziale, che si prolunga per tutta la vita e che in molti casi si somma ad una attività lavorativa esterna;

che a tal fine occorre individuare provvedimenti mirati volti a tutelare le persone gravemente disabili e le loro famiglie nelle varie fasi della vita, anche quando il nucleo familiare invecchia, o quando viene a mancare in tutto o in parte;

impegna il Governo

ad emanare con urgenza norme per una chiara definizione dell'handicap in situazione di gravità, come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di poter disporre misure di carattere assistenziale, fiscale e previdenziale, efficaci e selettive, che non si prestino ad abusi, a sostegno e a tutela delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie, compresa la possibilità di prepensionamento per i genitori lavoratori.

**9/259/4.** Maura Cossutta, Gardiol, Pozza Tasca, Battaglia, Caccavari, Giacco, Fioroni, di Capua, Riva, Penna.

**PROPOSTA DI LEGGE: BERLUSCONI ED ALTRI: —  
ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI  
E DONAZIONI (6062)**

**(A.C. 6062 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE**

**ART. 1.**

*(Abolizione dell'imposta sulle successioni  
e donazioni).*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni è abolita.

2. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Crisi occupazionale della società Italtel con sede a L'Aquila)**

ALOISIO e GUERRA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento ex Italtel con sede a L'Aquila, inserito nel nuovo contesto industriale del raggruppamento Siemens è da sempre stato uno stabilimento attivo su una moltitudine di tecnologie e di prodotti, consolidando negli anni una notevole capacità di risposta verso qualsiasi sollecitazione industriale;

soltanto adesso però ci si sta accorgendo che i piani industriali di Siemens e Telecom Italia scaricano pesantemente le conseguenze delle ristrutturazioni sulle imprese manifatturiere, in particolare sull'Italtel, con dispersione di patrimoni tecnologici del Paese e drammatici tagli occupazionali;

i tagli occupazionali per lo stabilimento dell'Italtel di L'Aquila assommano a circa 800 unità che per il territorio aquilano rappresentano un drammatico impoverimento economico e di professionalità —:

cosa intenda fare il Governo per mantenere attivo e competitivo un comparto strategico come quello delle manifatture delle telecomunicazioni e per assicurare i livelli occupazionali in un momento così delicato per la regione Abruzzo e per tutto il paese. (3-04422)

**(Sezione 2 – Iniziative dell'Italia per il rispetto dei diritti umani in Cina)**

GARRA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Governo degli Stati Uniti ha recentemente assunto due decisioni (estradizione di Silvia Baraldini e sospensione della pena capitale ad un condannato a morte ordinata dal governatore Bush junior in accoglimento dell'appello del Papa Giovanni Paolo II);

il Governo italiano (nonché forze politiche e sociali e privati cittadini) ha effettuato rilevanti pressioni nei confronti di quel Paese per favorire un tale positivo e civile atteggiamento;

nell'agosto di quest'anno nella Repubblica popolare cinese (dove ne vengono effettuate circa tremila l'anno) sono state eseguite sessantuno condanne a morte;

il Ministro della giustizia italiano si è recato il 4 ottobre a Pechino per una visita ufficiale di sei giorni;

nel quadro di cooperazione in campo giuridico Italia-Cina, un gruppo di lavoro appositamente creato discuterà i temi della lotta alla malavita organizzata e della corruzione internazionale, nel quadro di un ipotetico « stato di diritto socialista »;

il Ministro della giustizia italiano ha dichiarato di voler imprimere un forte impulso a tale specifica collaborazione;

le stesse pressioni esercitate nei confronti degli Stati Uniti non risulta

siano state effettuate sulla Repubblica popolare cinese, neanche nella specifica circostanza —:

se il Governo non ritenga suo dovere intervenire in termini chiari ed inequivocabili così rappresentando il pensiero e le aspirazioni del nostro popolo, nei confronti della Repubblica popolare cinese, affinché il rispetto dei diritti umani prevalga su pratiche che i paesi civili debbono bandire dai loro ordinamenti. (3-04415)

***(Sezione 3 – Iniziative per contrastare la diffusione di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati)***

PECORARO SCANIO, PROCACCI, PAISSAN e GALLETTI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il prossimo 30 novembre, in occasione della terza conferenza mondiale della *World Trade Organization*, si avvierà un nuovo ciclo di negoziati commerciali internazionali (cosiddetto *Millenium Round*);

l'ampiezza e i contenuti concreti dei negoziati non sono ancora del tutto definiti ed appare quindi necessario ed urgente approfondire la riflessione ed il dibattito sui possibili temi negoziali, fra i quali assumono particolare importanza quelli connessi al commercio dei prodotti agro-alimentari;

in questo quadro appare indispensabile che l'azione del Governo italiano sia incentrata sulla salvaguardia della salute dei cittadini, sulla tutela della nostra biodiversità e sulla valorizzazione dei nostri prodotti tipici —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere in quella sede sia per contrastare la diffusione, a fini commerciali, degli organismi geneticamente modificati nei prodotti alimentari e in agricoltura. (3-04419)

***(Sezione 4 – Provvidenze in favore delle persone che hanno contratto malattie a seguito di trasfusioni infette)***

VELTRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

decine di migliaia di persone si sono ammalate di epatite di vario tipo e di Aids in seguito ad assunzione di emoderivati di importazione e alcune migliaia sono morte;

al Ministero della sanità sono pervenute trentamila domande alla data del 30 giugno 1999 per chiedere l'indennizzo previsto dalle leggi n. 210 del 1992, n. 641 del 1996, n. 238 del 1997;

le pratiche evase sono state dodicimila;

i soggetti deceduti in data anteriore al riconoscimento dell'indennizzo sono stati 535; i soggetti deceduti in data successiva al corrispettivo dell'indennizzo, sono stati 360; i soggetti deceduti in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992, ai cui eredi è stato corrisposto un assegno *una tantum*, sono stati 150;

solo una parte dei malati o dei loro familiari ha chiesto l'indennizzo e quindi, l'assunzione degli emoderivati di importazione ha provocato una strage di entità difficilmente riscontrabile persino a causa degli eventi naturali più disastrosi;

il tribunale civile di Roma, sezione I, con sentenza 7 luglio-27 novembre 1998 ha stabilito le responsabilità del Ministero della sanità e lo ha condannato a sostituire l'indennizzo con un risarcimento dei danni, analogo a quello degli altri Paesi europei;

ci si deve domandare per quali ragioni solo dodicimila domande siano state evase;

sarebbe opportuno che le aziende produttrici di emoderivati partecipino, in proporzione al loro fatturato, alla costituzione di un fondo di solidarietà e che il Ministero abbandoni la posizione che ha

fin qui mantenuto nei confronti dei malati e si costituisca parte civile per difendere le loro ragioni —:

quali siano gli intendimenti del Governo al riguardo, e se intenda proporre eventualmente una modifica legislativa che riconosca il risarcimento dei danni, lo quantifichi a livello degli altri Paesi europei, acceleri tutte le procedure e metta in funzione gli strumenti necessari per garantire l'autosufficienza nazionale degli emoderivati. (3-04416)

***(Sezione 5 — Provvidenze in favore delle persone che hanno contratto malattie a seguito di trasfusioni infette o da errate vaccinazioni)***

PORCU, SELVA, ARMAROLI e COLUCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 210 del 1992 e la successiva n. 238 del 1997 hanno previsto la concessione di un risarcimento alle persone che abbiano contratto delle malattie invalidanti a seguito di trasfusioni con sangue e/o emoderivati infetti o per errate vaccinazioni;

presso il Ministero della sanità, è stato istituito un ufficio dove confluiscono, dalle Commissioni mediche dislocate in tutta Italia, le pratiche, già perfettamente definite, per la liquidazione dei vitalizi agli interessati;

risulta tuttavia agli interroganti che, le liquidazioni vengono concesse col « contagocce » e con ritardi francamente inaccettabili, in considerazione della particolare rilevanza umana e sociale di tali risarcimenti —:

quali siano i tempi effettivamente impiegati dal Ministero per la concessione dei risarcimenti, ovvero se sia vero che gli uffici ministeriali preposti, non si limitino a prendere atto delle decisioni adottate dalle commissioni mediche, — dopo rigorosi accertamenti sanitari — avviando ulteriori e

superflue istruttorie e adempimenti non previsti dalle norme, con il sospetto che ad originare tale prassi siano operazioni di tipo clientelare, che aldilà della rilevanza penale, sarebbero ancora più deprecabili visto che molti degli invalidi interessati, sono in precarie condizioni di salute, e potrebbero non sopravvivere ai lunghi tempi procedurali. (3-04417)

***(Sezione 6 — Iniziative del Governo per il coinvolgimento di cittadini e di operatori del settore nell'attuazione della riforma sanitaria)***

FIORONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è stato recentemente pubblicato il decreto attuativo della legge delega di riforma del Servizio sanitario nazionale;

vi è urgenza di attuare rapidamente quanto previsto dalla riforma, nell'interesse della tutela della salute del cittadino;

è necessario informare correttamente i cittadini e gli operatori del Servizio sanitario nazionale sui contenuti e sugli obiettivi reali della riforma;

sussiste uno stato di agitazione, proclamato dalle organizzazioni sindacali dei medici, anche in presenza di interventi sostanziali a vantaggio delle categorie interessate, dal punto di vista economico ed organizzativo —:

quali intendimenti abbia il Governo per rendere i cittadini fruitori attivi, consapevoli e partecipanti alle innovazioni introdotte dalla riforma citata e come intenda operare per trovare soluzioni che rendano gli operatori sempre più responsabili ed attori della riforma e soprattutto garanti della tutela della salute del cittadino. (3-04420)

**(Sezione 7 – Costruzione di nuove infrastrutture stradali nella zona di Mestre)**

CAVALIERE e FORMENTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito dell'« accordo quadro » per la soluzione dei principali problemi stradali e ferroviari di interesse nazionale della regione Veneto, il 1° agosto 1997, è stato sottoscritto un « Protocollo d'intesa » tra il Governo, l'ANAS e la stessa regione Veneto, per la realizzazione del Passante di Mestre, allo scopo di decongestionare la tangenziale di Mestre che attualmente deve sopportare sia il traffico locale che quello di attraversamento e di collegamento con l'Austria e i paesi dell'est, provocando rallentamenti e problemi da inquinamento, con gravi ripercussioni sull'economia dell'intero Nord-Est;

con il citato « Protocollo d'intesa » la regione Veneto ha assunto l'impegno di redigere il relativo progetto preliminare;

il progetto proposto dalla regione Veneto, che prevede un passante in superficie di attraversamento di una serie di comuni della cintura di Mestre, ha riscontrato il dissenso delle comunità locali interessate, non essendo queste ultime favorevoli a far attraversare il loro territorio da una strada di grande comunicazione a forte impatto ambientale, che inevitabilmente costituisce una « barriera » per il territorio comunale già fortemente urbanizzato;

le amministrazioni locali stanno producendo il massimo sforzo per arrivare ad una nuova conferenza di servizi nella quale venga messa ufficialmente sul tavolo l'alternativa della costruzione della strada in tunnel;

una delegazione veneta, composta da amministratori locali ed esponenti parlamentari e organizzata dalla provincia di Treviso, ha visitato il cantiere della galleria Westerhelde in Olanda, tra la città di Terneuzen, e la penisola di Beveland, allo

scopo di vedere in opera la « macchina-talpa » di recente fabbricazione che, a 30 metri sotto il livello del suolo, sta attualmente realizzando una galleria di sette chilometri di lunghezza, avanzando ben 12 metri al giorno per oltre 11 metri di diametro;

le informazioni, direttamente raccolte sul posto, circa i costi, i tempi di realizzazione, l'impatto ambientale, le misure di sicurezza, i sistemi di depurazione e di abbattimento dei fumi, hanno dimostrato la valenza della tecnica innovativa utilizzata per la realizzazione della galleria del Westerhelde e l'opportunità di adottare tale tecnica di moderna concezione anche per la risoluzione del problema viario del nodo di Mestre, realizzando la nuova strada in tunnel sotto l'attuale tangenziale ed evitando di invadere il territorio dei comuni limitrofi —:

se il Ministro ha previsto o intende prevedere una rigorosa valutazione comparativa tra le possibili soluzioni tecniche per il superamento dell'insufficienza infrastrutturale del nodo di Mestre, allo scopo di mettere a confronto anche la tecnica innovativa utilizzata per la realizzazione della galleria Westerhelde e poter sbloccare l'attuale situazione di stallo che vede contrapposti la regione Veneto e le comunità locali interessate. (3-04421)

**(Sezione 8 – Stanziamenti per la ricostruzione delle aree dell'Italia centrale terremotate nel 1984)**

SAIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 7 e 11 maggio 1984 si sono verificati nell'Italia centrale due eventi sismici che hanno determinato gravi danni a numerosi centri abitati di diverse regioni (Molise-Abruzzo-Lazio-Campania);

per la riparazione e la ricostruzione nelle aree danneggiate sono state emanate diverse ordinanze (230, 905, eccetera) che

fissavano i criteri per la realizzazione di progetti singoli e unitari da parte dei cittadini e degli stessi comuni;

per il finanziamento delle opere da ristrutturare o ricostruire sono state emanate leggi specifiche, come la n. 363 del 1984, che però richiederebbero l'assegnazione delle relative risorse sufficienti a soddisfare le esigenze;

sono passati ormai 15 anni ed i lavori di ricostruzione procedono a rilento ed a singhiozzo, in quanto le risorse destinate alle suddette leggi sono ogni anno sempre irrisorie, per cui consentono solo di affrontare il problema in modo frammentario;

tutto ciò ha determinato disparità ed ingiustizie tra cittadini che si sono trovati nelle stesse condizioni poiché alcuni hanno visto le loro case riparate ed altri attendono invano da quindici anni, ma soprattutto si sta determinando l'aggravamento delle lesioni causate dal terremoto ed il deterioramento dei centri storici, in quanto i privati, in attesa del finanziamento dovuto, non procedono a ristrutturare le proprie abitazioni che diventano sempre più fatiscenti;

è stato stimato dai tecnici del Dipartimento della protezione civile che, per completare il piano di ricostruzione e ristrutturazione, occorrerebbero ancora 400-500 miliardi in tutto, ma è certo che questa somma lieviterà di molto se, non procedendosi ad eseguire i lavori, le lesioni si aggraveranno;

va inoltre detto che la condizione di fatiscenza di molti edifici determina una condizione di rischio e pericolo in comuni tutti ricompresi in zona sismica di 1° grado e soggetti a frequenti eventi sismici più o meno intensi —:

se il Governo non ritenga opportuno, attraverso adeguati stanziamenti a copertura delle esigenze di riparazione e ricostruzione nelle aree terremotate dell'Italia centrale nel maggio 1984, da appostare nel capitolo relativo alla legge n. 363 del 1984, consentire che si proceda a completare definitivamente, nel giro di uno o due anni i lavori di riparazione dei danni causati da i suddetti terremoti e di consolidamento dei centri storici dei comuni colpiti.

(3-04418)

*PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892)*

**(A.C. 168 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1**

*(Modifiche allo Statuto  
della Regione siciliana).*

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: « in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche » sono sostituite dalle seguenti: « in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto »;

b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una

delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo »;

c) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

d) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione »;

e) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE II — PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.

ART. 9. — Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

ART. 10. — L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quarto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla

nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi »;

f) il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi »;

g) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo »;

h) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. — Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, all'articolo 13-bis e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale »;

i) dopo l'articolo 41, la rubrica: « Disposizioni transitorie » è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali e transitorie »;

l) dopo la rubrica « *Disposizioni finali e transitorie* », all'articolo 42 sono premessi i seguenti:

« ART. 41-*bis*. — Le disposizioni previste nella sezione II del titolo I, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 41-*ter*. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale siciliana.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica

alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come modificati dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale ri-

serva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.*

##### \*1. 24. Boato.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.*

##### \*1. 41. La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.*

##### 1. 60. La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.*

##### 1. 10. Matranga, Prestigiacomò, Maiolo, De Luca, Stagno d'Alcontres, Armosino, Fragalà, Procacci, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini, Massidda.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale medesima stabilisce i criteri volti ad assicurare l'equilibrata presenza di candidati dei due sessi nelle liste elettorali che concorrono alla elezione dell'Assemblea.*

##### 1. 39. (nuova formulazione) Garra, Matranga, Prestigiacomò, Stagno d'Alcontres, Armosino, Fragalà, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.*

##### \* 1. 54. Serafini, Albanese, Bartolich, Bircicotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cosutta, De Biasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bitelli.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

\* **1. 56.** Rizza, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Serafini, Signorino, Stanisci.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* e con la carica di assessore regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica prescelta.

**1. 12.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* e con la carica di assessore regionale

**1. 11.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta *con le seguenti:* secondo e terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione.

\* **1. 25.** Boato.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della

Giunta *con le seguenti:* secondo e terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione.

\* **1. 42.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire la parola:* Giunta *con la seguente:* Regione.

**1. 1.** Garra.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* o gravi violazioni di legge

**1. 2.** Garra.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole:* alla Costituzione *o aggiungere le seguenti:* reiterate e

**1. 9.** Garra.

*Al comma 1, lettera c), capoverso sopprimere il secondo periodo.*

**1. 23.** Lo Presti, Lo Porto, Fragalà.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso Art. 9 con il seguente:*

ART. 9. Il Presidente della Regione è eletto nelle forme e secondo modalità stabilite con legge adottata dall'Assemblea regionale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, approvata a maggioranza dei due terzi dei deputati regionali nella seconda votazione.

La stessa legge disciplina i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale ed il Presidente della Regione e regola la formazione e la composizione della Giunta e le eventuali incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione o di assessore e la titolarità di altre cariche o uffici, nonché, in base alla forma di Governo adottata, i casi di ineleggibilità, dimissioni,

decadenza, rimozione, decesso ed impedimento all'esercizio delle funzioni, del Presidente della Regione.

**1. 21.** Cangemi, Nardini.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, sopprimere il primo comma.*

\* **1. 22.** Cangemi, Nardini.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, sopprimere il primo comma.*

\* **1. 51.** Moroni.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.*

\*\* **1. 26.** Boato.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.*

\*\* **1. 43.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire la parola: stabilisce con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,*

**1. 37.** Boato.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sopprimere la parola: eventuali.*

**1. 13.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consi-*

gliere regionale per le persone condannate in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

**1. 55.** Gardiol.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

**1. 32.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza assoluta con le seguenti: con due terzi degli aventi diritto.*

**1. 16.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: del sessanta per cento.*

**1. 14.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.*

**1. 44.** La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.

**1. 6.** Garra.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.

\* **1. 27.** Boato.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.

\* **1. 45.** La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: successivi tre mesi aggiungere le seguenti: alla indizione di un referendum popolare inteso a confermare o meno il Presidente sfiduciato. Se l'esito del referendum è favorevole al Presidente, si procede entro i successivi tre mesi, alla nuova elezione dell'Assemblea; in caso contrario, sempre entro lo stesso termine, si procede.

**1. 15.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g). dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 13-bis. Il referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale di una legge regionale può essere indetto quando lo richiedano 50 mila elettori siciliani o tre Consigli delle province della Regione.

Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi regionali di approvazione dei bilanci della Regione.

ART. 13-ter. Il referendum popolare propositivo di leggi regionali può essere indetto quando lo richiedano 25 mila elettori siciliani o tre Consigli delle province della Regione.

ART. 13-quater. Il referendum consultivo può essere indetto qualora lo richieda il Presidente della Regione o l'Assemblea regionale con atto deliberativo assunto a maggioranza qualificata.

ART. 13-quinquies. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale siciliana.

I referendum di cui ai precedenti articoli non sono sottoposti ad alcun limite di partecipazione degli aventi diritto, ai fini della loro validità.

L'Assemblea regionale siciliana emana la legge per determinare le modalità di attuazione dei referendum popolari regionali

**1. 17.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: che può essere proposto da parte di almeno quarantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, nonché di un numero di Consigli dei comuni della Regione non inferiore a cento, rappresentativi di almeno il venticinque per cento della popolazione siciliana, o di almeno quattro provinciali.

**1. 34.** Calderisi.

Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la validità delle proposte di referendum abrogativi, il numero dei sottoscrittori è stabilito con legge regionale e non può essere inferiore a cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e superiore a centomila.

**1. 3.** Garra.

Al comma 1, lettera h), primo capoverso, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

**1. 50.** (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , all'articolo 13-bis.

**\*1. 28.** Boato.

Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , all'articolo 13-bis.

**\*1. 46.** La Commissione.

Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale.

Conseguentemente, sopprimere il secondo capoverso.

**1. 33.** Calderisi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il secondo capoverso.

**1. 19.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, lettera h), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Parimenti non si fa luogo al referendum di cui al primo comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclu-

sivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

**1. 29.** Boato.

Al comma 1, lettera l), sostituire il capoverso Art. 41-bis con il seguente:

« ART. 41-bis. — Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto direttamente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

**1. 47.** (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, le parole: e sono approvate anche dal corpo elettorale regionale mediante referendum la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

**1. 18.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Assemblea regionale è comunque sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una

maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

**1. 59.** Boato

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.*

**1. 4.** Garra.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente della Regione e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana hanno facoltà di chiedere l'audizione da parte delle competenti Commissioni parlamentari.*

**1. 5.** (nuova formulazione) Garra.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.*

**1. 35.** (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.*

**1. 36.** Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 52.** Moroni.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 57.** Cangemi, Nardini.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, non sia stata approvata la legge prevista dall'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3, per l'elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle Regioni a Statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da quelle disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia regionale siciliana. Le liste o gruppi di liste collegate, che sulla base di una dichiarazione di coalizione su base regionale effettuata non oltre il quarantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, presentino presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un programma comune, possono indicare un candidato alla Presidenza della Regione, che sarà votato con scheda separata contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. È proclamato Presidente della Regione il candidato alla Presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale siciliana e, in deroga al numero dei deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto, il

seggio ad esso attribuito si aggiunge a quelli spettanti all'Assemblea regionale. È altresì eletto alla carica di deputato il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista o alle liste circoscrizionali collegate con tale candidato alla Presidenza della Regione. Quattro quinti dei deputati sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. Vengono escluse dall'attribuzione dei seggi le liste di candidati la cui somma di voti riportati complessivamente nelle nuove circoscrizioni provinciali sia inferiore al 5 per cento dei voti. Un quinto dei deputati è eletto con sistema maggioritario. A tal fine l'ufficio centrale regionale procede all'assegnazione dei seggi effettuando le seguenti operazioni:

*a)* determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. Per ciascuna coalizione tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali riportate complessivamente dalle liste che compongono la coalizione stessa;

*b)* qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti abbia già conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento del totale dei seggi dell'Assemblea regionale assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale. La ripartizione di tali seggi avviene nell'ambito delle circoscrizioni provinciali;

*c)* qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior nu-

mero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, per l'assegnazione di tali seggi l'ufficio centrale regionale divide, in ciascuna circoscrizione, la cifra elettorale di ogni lista successivamente per uno, due, quattro sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto nella circoscrizione la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Da tale ripartizione vengono escluse le liste di candidati la cui cifra elettorale regionale sia risultata inferiore al 5 per cento dei voti validi;

*d)* i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscrizione, secondo le modalità indicate alla lettera *c)*, tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione;

*e)* qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore al numero di seggi assegnati all'Assemblea regionale, ma superiore alla maggioranza assoluta dei seggi attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale;

*f)* qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tale seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera *c)*;

*g)* i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscrizione, secondo le modalità indicate alla

lettera c), tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate che abbiano riportato la maggiore cifra elettorale regionale, purché abbiano conseguito una cifra elettorale regionale pari o superiore al 5 per cento dei voti validi;

h) qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla Presidenza della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore alla maggioranza assoluta dei seggi attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta o al suddetto gruppo di liste tutta la quota dei seggi della quota maggioritaria;

i) qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tali seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera c).

2-bis. A questa elezione continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legislazione elettorale della Regione Siciliana.

**1. 40.** Cappella

*Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.*

**1. 7.** Garra.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: in caso di dimissioni volontarie, aggiungere le seguenti: rimozione,*

**1. 8.** Garra.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 53.** Moroni.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 58.** Cangemi, Nardini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.*

**1. 20.** Valducci

*Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le liste di candidati che concorrono all'elezione dell'Assemblea regionale con sistema maggioritario devono annoverare un uguale numero di candidati di ciascun sesso.*

**1. 38.** Garra, Matranga, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres, Armosino, Fragalà, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.*

**\* 1. 30.** Boato.

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.*

**\* 1. 48.** La Commissione.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.*

**\*\* 1. 31.** Boato.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi

della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

**\*\* 1. 49.** La Commissione.